

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, SOMMINISTRAZIONE FARMACI E ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO

L'anno 2020 il giorno 4 del mese di febbraio, in presenza del Direttore S.G.A. dr. Giancarlo Nicolato, in veste di ufficiale rogante

TRA

Il dirigente scolastico prof. Alberto Frizzo, nato a Vicenza il 14/07/1972, rappresentante legale dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Rossi" di Vicenza (da ora qui chiamato "Istituto"), domiciliato per questo atto in Vicenza, via Legione Gallieno 52, codice fiscale 80016030241

E

Il Sig. Luciano Francesco Alfieri, nato a San Severo (FG) il 21/5/1973 e residente a Vigodarzere (PD) in via Olimpiadi 2, che agisce in qualità di Legale Rappresentante della ditta L&S FORMAZIONE E SICUREZZA SRL con sede in Limena (PD) via IV Novembre 6/C (da ora qui chiamata "Ditta") Partita IVA 04824340287

PREMESSO

che l'Istituto ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei corsi di formazione per addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci e addetti squadra antincendio per l'anno 2020 (CIG Z4626BD848) indetta con determina del Dirigente n. 4119 del 10/10/2019;

che nell'Avviso prot. n. 4120 del 10/10/2019 sono descritti modalità di partecipazione alla gara, criteri di aggiudicazione e tipologia e importo previsto dei corsi che si prevede di attivare;

che con determina del Dirigente n. 5357 del 21/12/2019 è stato aggiudicato l'incarico alla Ditta;

che con atto del Dirigente n. 341 del 28/1/2020, espletati i controlli di rito sul possesso dei requisiti prescritti indicati nel bando di gara, è stata resa pubblica l'attestazione dell'avvenuta efficacia della aggiudicazione;

che la documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio e la posizione della Ditta presso il Tribunale e la Procura competenti è stata presentata e risulta regolare;

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano il seguente contratto.

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

L' Istituto, qui rappresentato dal Dirigente Prof. Alberto Frizzo Alberto, affida alla Ditta L&S FORMAZIONE E SICUREZZA SRL rappresentata dal sig. Luciano Francesco Alfieri che accetta, l'affidamento dei corsi di formazione per addetti al primo soccorso, somministrazione farmaci e addetti squadra antincendio per un periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

Per il servizio in oggetto l'Istituto corrisponde alla Ditta l'importo calcolato per ogni corso effettivamente svolto e documentato, sulla base delle tariffe approvate in fase di gara distintamente

per le varie tipologie per il periodo di validità del contratto.

La contabilizzazione dei pagamenti avviene secondo le disposizioni del bando di gara, con emissione periodica da parte della Ditta di fatture elettroniche, sulla base di corsi effettivamente svolti, e pagamento da parte dell'Istituto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse. Le scadenze temporali di fatturazione sono le seguenti:

31 marzo 2020

31 luglio 2020

15 novembre 2020

31 gennaio 2021

Art. 3 – NORME DA OSSERVARE

Il servizio dovrà essere svolto nell'osservanza piena ed assoluta delle disposizioni del bando di gara citato in premessa, al contenuto del quale si rinvia senza altri oneri di allegazione, ed in stretta coordinazione con il personale dell'Istituto incaricato dell'attività di formazione "Sicurete Vicenza".

La Ditta è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori così come disposto nel D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i, nel D.lgs n. 17 del 27/1/2010.

La Ditta garantisce in maniera piena l'osservanza delle norme da parte dei propri collaboratori. A tal fine la Ditta provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile dei propri esperti formatori.

Art. 4 – GARANZIE

La Ditta è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'Istituto, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Istituto da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta a terzi.

A tal riguardo e a garanzia dell'esatto e puntuale svolgimento del servizio previsto nel presente contratto, la ditta si impegna ad effettuare un deposito cauzionale definitivo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), pari al 10% del valore complessivo del contratto stimato nel bando di gara, determinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, a mezzo polizza fideiussoria assicurativa.

Si impegna altresì a produrre copia dell'atto di fideiussione entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto.

Art. 5 – PENALITÀ E RISOLUZIONE

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto, previa motivata e formale contestazione, i seguenti casi, previsti dall'art. 11 del bando di gara:

- non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara
- violazione degli obblighi contrattuali
- frode o grave negligenza nell'esecuzione delle condizioni contrattuali
- mancata presentazione entro il termine di cui all'art. 4 del presente contratto della polizza fideiussoria

Art. 6 – REVISIONE PREZZI

Per i lavori affidati dall'Istituto non si procede alla revisione dei prezzi per l'intera durata del contratto e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 7 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

La Ditta, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta assume altresì l'obbligo di verificare che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La Ditta dichiara, ai sensi D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, e s.m.i. di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

E' esclusa la clausola arbitrare. Per la definizione delle controversie sull'interpretazione e l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del presente contratto sono a carico della Ditta.

Art. 11 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, si informa la Ditta che si tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto


Per l'Istituto
Alberto Frizzo



Per la Ditta
Luciano Francesco Alfieri



VISTO:
IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Dr. Giancarlo Nicolato



Iscritto al protocollo n. 485 / P03 del 4/2/2020